



SAN LAZZARO
DI SAVENA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
CENTRO SOCIALE CULTURALE RICREATIVO
"ANNALENA TONELLI"

L'anno 2009 il giorno 27 del mese di Ottobre in San Lazzaro di Savena, presso la Casa comunale,

fra

il Comune di San Lazzaro di Savena, rappresentato dalla D.ssa Mara Ghini dirigente dell'Area Servizi alla Persona

e

l'Associazione "Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli", con sede legale in San Lazzaro di Savena - Via Galletta 42, rappresentata dal Presidente Scaramagli Piero premesso che:

- ❖ Il 26/4/2004 si è liberamente costituita l'Associazione Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli" con sede legale in Via Galletta, 42 San Lazzaro di Savena;
- ❖ l'Associazione Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli", così costituita, ha già aderito all'Associazione Nazionale dei Centri Sociali - Comitati Anziani e Orti (ANCeSCAO) ed è iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale dall'11/05/04;
- ❖ il 5/9/2005 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di San Lazzaro di Savena e l'Associazione stessa per la gestione del Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli" con scadenza il 30/9/2009;
- ❖ per quanto su esposto è necessario rinnovare per ulteriori quattro anni la convenzione sopra richiamata per consentire il regolare svolgimento delle attività organizzate dalla Associazione.

si conviene quanto segue:

Art. 1 (Oggetto e finalità della Convenzione)

Il Comune di San Lazzaro di Savena assegna alla Associazione Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli" ad uso esclusivo per le proprie attività di Centro Sociale i locali siti in Via Galletta 42, attigui alla scuola Fantini, nonché gli spazi pertinenziali esterni.

La consistenza degli immobili e degli arredi assegnati sono dettagliatamente indicati nella planimetria (allegato "B") e descritti nel verbale di consegna allegati alla presente convenzione e sottoscritti dalla Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di S.Lazzaro e dal Presidente dell'Associazione.

Art. 2 (Assegnazione dei locali per le attività di Centro Sociale)

L'Associazione Centro Sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli" autogestirà il Centro Sociale in piena autonomia nel rispetto del proprio Statuto e del pluralismo, in accordo con le linee delle attività di gestione della Amministrazione Comunale.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel garantire la funzione del Centro Sociale quale servizio di interesse pubblico autogestito dagli associati. Pertanto tutti i cittadini,

regolarmente iscritti all'Associazione, potranno frequentare i locali del Centro Sociale e partecipare alle attività, nel rispetto delle regole di convivenza civile, del regolamento, che dovrà essere adottato dall'Associazione, gerente e delle leggi vigenti.

Un'attenzione particolare dovrà essere altresì posta all'integrazione dei soggetti in condizione di bisogno anche attraverso uno stretto rapporto con i servizi socio-educativi territoriali.

L'Associazione è altresì autorizzata, qualora ve ne sia la necessità, all'acquisto delle attrezzature fisse e mobili necessarie al miglior utilizzo del Centro stesso, tali attrezzature faranno parte del patrimonio dell'associazione come da art.8 e art.18 dello statuto.

Le attrezzature acquistate dal Comune rimangono vincolate all'uso del Centro Sociale e restano di proprietà comunale. Per i locali assegnati e per le attrezzature di proprietà comunale sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria.

Art. 3 (Programmazione delle attività)

L'Associazione si impegna ad informare periodicamente l'Amministrazione Comunale in merito a programmi del Centro Sociale, alle modalità di gestione delle attività e agli orari di apertura, dando immediata e motivata comunicazione delle irregolarità che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Al termine di ogni anno di attività l'Associazione invia all'Amministrazione Comunale una relazione sull'attività svolta e sulla programmazione dell'anno successivo.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Presidente dell'Associazione ogni evento che possa incidere sulla regolare gestione del Centro Sociale e delle attività nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Art. 4 (Garanzie)

L'Associazione garantisce che, durante tutta la durata della convenzione, i propri collaboratori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, saranno in possesso dell'esperienza e della rettitudine necessarie, nonché delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

L'Associazione si impegna ad assicurare i propri collaboratori per i rischi personali connessi allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, nonché ad assicurare l'Associazione per le responsabilità civili nei confronti di terzi. Il Comune di San Lazzaro di Savena ottempererà a quanto previsto dall'art.30 della L.R. 383.

L'Associazione esonera il Comune per danni a persone e cose che dovessero verificarsi nei locali oggetto di convenzione, in relazione alle attività dalla stessa associazione promosse e gestite.

L'Associazione in collaborazione con il servizio protezione e prevenzione del Comune preparerà il piano della sicurezza relativo all'attività svolta e in collaborazione con il servizio di mensa comunale il piano di autocontrollo HACCP relativo ai locali in cui vengono somministrati alimenti e bevande.

Il Comune provvede ad assicurare l'immobile, esonerando inoltre l'Associazione da qualsiasi responsabilità in ordine alle attività di competenza comunale.

Art. 5 (Rendicontazione)

L'Associazione registrerà cronologicamente nel proprio bilancio, senza omissioni alcuna, le entrate e le spese relative alla gestione del Centro Sociale. Il bilancio annuale, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria come previsto dallo statuto dell'Associazione, viene inviato all'ufficio comunale competente. L'Associazione presenterà annualmente al Comune la relazione al bilancio annuale, debitamente vistata dai revisori dei conti.

I dati di bilancio vanno riportati in un quadro affisso all'entrata del Centro Sociale aggiornati anno per anno.

Al termine di ogni anno l'Associazione comunicherà all'Amministrazione Comunale l'entità dell'eventuale utile di gestione, proponendone l'impiego per iniziative solidaristiche che dovranno essere indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative.

Il patrimonio dell'Associazione, al momento della sua liquidazione, estinte le obbligazioni, sarà devoluto ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore.

Il Comune definisce annualmente eventuali contributi che ritenga opportuno trasferire all'Associazione, a parziale copertura dei costi di gestione, ove questi ultimi risultino dai bilanci presentati e insostenibili dall'Associazione stessa.

Art. 6 (Vincoli)

Le parti dell'edificio del Centro Sociale e gli spazi pertinenziali descritti al comma 1 dell'art. 1 del presente atto, sono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione, nello stato di fatto risultante dal verbale di consegna; ne è vietato ogni diverso utilizzo.

Il Comune prende atto che l'Associazione fisserà la propria sede legale presso l'edificio in parola.

E' vietato l'uso permanente da parte di terzi, a qualsiasi titolo, degli immobili oggetto della presente convenzione.

E' consentito l'utilizzo occasionale da parte di terzi dei locali indicati nella planimetria, per lo svolgimento di corsi, feste e riunioni non organizzate direttamente dall'Associazione.

Tale utilizzo dovrà essere autorizzato, in conformità con quanto previsto dai regolamenti comunali, dai responsabili dell'Associazione, che provvederanno alla prenotazione, apertura, chiusura e pulizia dei locali ed alla riscossione diretta del contributo per l'uso.

Il contributo, definito in accordo con i competenti uffici comunali, sarà trattenuto direttamente dalla Associazione per il finanziamento delle proprie attività e quale compenso delle prestazioni di custodia e pulizia svolte dall'Associazione stessa.

L'Associazione renderà annualmente al Comune sull'utilizzo di tali entrate.

E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza nulla osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.

Art. 7 (Validità della convenzione)


La presente convenzione ha validità di 4 anni e precisamente fino al 30.9.2012.

Art. 8 (Inadempienze e revoca della convenzione)

In caso di persistente inadempienza alla presente convenzione e di inosservanza dello Statuto da parte dell'Associazione o in caso di mancato pagamento delle utenze, il Comune invierà comunicazione scritta con richiesta di chiarimenti agli organi dell'Associazione.

Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta o il Comune non si ritenga soddisfatto e qualora persistano tali inadempienze, si procederà alla revoca della convenzione.

Per l'Amministrazione Comunale
La dirigente della 3° area



Per l'Associazione
Il Presidente

